REGOLAMENTO (CE) N. 131/2002 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 9/2002 della Commissione (3).
- Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (5), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (4) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 gennaio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 60 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (*) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (*) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 29. (*) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (*) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.